

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2178/88 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento devono essere elaborate sulla base dei pareri scientifici disponibili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2244/87<sup>(3)</sup>, istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

considerando che la commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, istituita dalla convenzione del Mar Baltico, ha notificato alle parti contraenti, con lettere in data 8 dicembre 1986 e 21 dicembre 1987, alcune raccomandazioni adottate durante le sue dodicesima e tredicesima sessioni ed intese a modificare le misure tecniche;

considerando che la convenzione suddetta stabilisce che la Comunità è tenuta a mettere in vigore tali raccomandazioni nelle acque del Mar Baltico e dei Belt, fatta salva la procedura di opposizione prevista all'articolo XI della convenzione stessa;

considerando che è necessario chiarire le disposizioni secondo cui il regolamento (CEE) n. 1866/86 non si applica alle operazioni di pesca effettuate nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi, specificando che le altre disposizioni di tale regolamento si applicano soltanto ai pesci, crostacei e molluschi catturati a tale scopo e venduti per il consumo umano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1866/86 è modificato nel modo seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 15.

1) all'articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse nella tabella le indicazioni relative al salmone (*Salmo salar*) e alla trota di mare (*Salmo trutta*), nonché la nota a piè pagina 1;

2) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. In deroga dell'articolo 5, paragrafo 1, una fodera di rinforzo può essere attaccata all'esterno del sacco della rete o della gola del sacco. La fodera di rinforzo è una pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco della rete e la gola; può essere fabbricata sia con lo stesso materiale del sacco o della gola sia con materiale più pesante. La dimensione delle maglie della fodera di rinforzo deve essere almeno doppia di quella delle maglie del sacco della rete, ma non può essere inferiore a 80 mm.

La fodera di rinforzo può essere attaccata nei modi seguenti:

- a) fissata sul bordo anteriore,
- b) fissata sul bordo posteriore,
- c) cucita, lungo la circonferenza del sacco su una fila di maglie, oppure
- d) cucita longitudinalmente su una fila di maglie.»;

3) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

*Articolo 9***Limitazione della pesca del salmone e della trota di mare**

1. Nella pesca del salmone (*Salmo salar*) e della trota di mare (*Salmo trutta*) è vietato:

- utilizzare dal 15 giugno al 15 settembre reti da imbrocco fisse o reti da posta derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31 a più di 4 miglia marine dalle linee di base;
- utilizzare dal 1° aprile al 15 novembre lenze ancorate o derivanti nelle acque delle sottodivisioni 22-31 a più di 4 miglia marine dalle linee di base;
- utilizzare dal 1° luglio al 15 settembre reti da imbrocco fisse, reti da posta derivanti, e lenze derivanti nelle acque della sottodivisione 32 a più di 4 miglia marine dalle linee di base.